

# CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 47

Riferimenti Archivistici: D 03 - 20150000228

## ADUNANZA DEL 28/04/2016

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DI LIMITATE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TARI.

### Consiglieri presenti alla votazione

ANDREANI EGIZIANO	1
APA JACOPO	2
BARDELLI ROBERTO	3
BENIGNI LEONARDO	4
BENNATI BARBARA	5
BERTOLI ELISA	-
BIRCOLOTTI CESARE	6
BONACCI GIOVANNI	7
BRACCIALI MATTEO	8
CANESCHI ALESSANDRO	9
CAPORALI DONATO	10
CARLETTINI GIOVANNA	11
CASI ALESSANDRO	12
CASI TIZIANA	13
CASUCCI MARCO	14
CHIZONITI DOMENICO	15
CORNACCHINI MERI STELLA	16

GHINELLI ALESSANDRO	17
LEPRI PAOLO	18
MACRI' FRANCESCO	19
MACRI' PASQUALE	-
MATTESINI ALESSIO	20
MAURIZI CLAUDIA	21
PASQUINI DONATA	22
PIOMBONI ANGIOLINO	23
RALLI LUCIANO	24
RICCI MASSIMO	-
ROMANINI GIOVANNI	25
ROMIZI FRANCESCO	26
ROSSI ANGELO	27
SCAPECCHI FEDERICO	28
SISI PAOLO	29
STELLA LUCA	-

Presidente DOTT. ALESSIO MATTESINI

Segretario DOTT. DIEGO FODERINI

Scrutatori SCAPECCHI FEDERICO

ROMIZI FRANCESCO

CAPORALI DONATO



### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

**RICHIAMATI:**


- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

**VISTO** altresì il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 15/05/2014, nel quale nella parte 2 viene disciplinata la componente Tari;

**CONSIDERATO** che alla luce della recente normativa tributaria, si rende necessario provvedere ad apportare al Regolamento per la disciplina della IUC, relativamente alla parte concernente la Tari, limitate modificazioni, al solo scopo di adeguare la disciplina in esso contenuta alle novità introdotte dalle norme di legge o a perfezionare il dettato regolamentare in connessione alla prassi applicativa del tributo o a preesistenti imprecisioni terminologiche;

**PRECISATO** che nel dettaglio le modifiche da apportare al "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, componente Tari, riguardano:

- a) l'art. 17, comma 3, della Parte 2 al fine di inserire nell'elenco delle attività ivi elencate anche quella relativa ai "Macellai e Pescherie". Ciò al fine di definire per le superfici dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuti di origine animale una percentuale di esclusione in relazione alle previsioni dell'art. 185 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 che prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti dei sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002;
- b) l'art. 15 comma 2, della Parte 2 al fine di estendere il beneficio della riduzione del 20% della parte variabile della tariffa anche alle imprese agricole e florovivaistiche che attivino un sistema di compostaggio aerobico. Tale estensione si rende necessaria per dare attuazione all'art. 37 della legge 221/2015 che aggiungendo l'art. 19 bis al D. Lgs. 208/2006, testualmente dispone: *"Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle*



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

*attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani"*

- c) l'art. 4 Parte 1 ed il connesso art. 24 Parte 2 nell'intento di modificare il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione TARI dal 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo a 60 giorni dal verificarsi delle predette condizioni. Tale condizione consente di allineare la regolamentazione del Comune di Arezzo a quella praticata dalla grande parte dei Comuni italiani e di determinare benefici effetti in termini di riduzione delle numerose istanze di rimborso/compensazione o delle emissioni di richieste di pagamento suppletive ai contribuenti del tributo;
- d) l'art. 17 della Parte 2 al fine di sostituire il comma 5 con una nuova formulazione più chiara in ordine alla documentazione da produrre da parte degli interessati al fine di fruire della esclusione dal tributo della superficie ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- e) il comma 2 dell'art.5 della Parte 1 che viene abrogato in quanto mera riproposizione di una facoltà prevista dalla legge;
- f) gli artt. 4 e 5 della Parte 2 al fine di eliminare dal testo quelle previsioni che imponevano che per l'esclusione dalla soggezione all'imposta i locali fossero vuoti, chiusi e privi di mobilio o macchinari;
- g) l'art. 13 della Parte 2 al fine di inserire nel regolamento il richiamo alle previsioni di cui al comma 647 dell'art. 1 L. 147/2013 (in ordine al futuro passaggio al sistema di misurazione della superficie imponibile in relazione all'80% della superficie catastale);
- h) l'art. 20 della Parte 2 per precisare che le ulteriori riduzioni e agevolazioni di cui al comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013 "devono" essere coperte facendo ricorso alla fiscalità generale


**VISTA** la bozza di regolamento, contenente le modifiche ed integrazioni ad esso richiamate, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrale e sostanziale;

**RITENUTO** che le modifiche al citato Regolamento comportino una migliore aderenza alla normativa vigente e introducano miglioramenti operativi nella conduzione della Tassa sui Rifiuti;

**VISTO** l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

**VISTO** altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.....”*

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce la modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

**VISTO** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 19.04.2016, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare bilancio, finanze e tributi nella seduta del 26.04.2016 esprimendo parere **favorevole**;

**VISTO** il parere regolarità tecnica e contabile del Direttore del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che di seguito si riporta:

*"Parere favorevole. Si ritiene comunque di dover segnalare che le modifiche apportate agli artt. 4 e 5 della Parte 2 del Regolamento nella misura in cui intervengono ad eliminare le vigenti locuzioni "o con la presenza di mobilio o macchinari" e "completamente vuote, chiuse", quantunque siano ispirate ad un utile principio di semplificazione del dettato regolamentare e del conseguente rapporto con il contribuente, rischiano di entrare in conflitto con la giurisprudenza della Cassazione in materia di soggezione alla tassa sui rifiuti da parte di determinate tipologie di locali. Occorre infatti rammentare che la Suprema Corte si è più volte orientata nel senso di ritenere che tutti i locali sono soggetti al prelievo sui rifiuti, ancorché gli stessi risultino vuoti in quanto il mancato utilizzo di un locale o di un'area scoperta non esonerano il contribuente dagli obblighi di versamento. Tali principi formati in materia di TARSU si ritengono applicabili anche in relazione agli altri prelievi tributari sui rifiuti (TARES e TARI) stante l'assoluta analogia e continuità del presupposto normativo posto dalla L. 147/2013. In relazione all'insegnamento del diritto vivente sul tema in oggetto si rammentano le sentenze n. 9920/2003, 22770/2009, 1850/2010 e la più recente ordinanza n. 18022/2013".*

**DATO ATTO** del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, **allegato al presente atto** quale parte integrante e sostanziale;



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

*Viste le votazioni, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:*

*Votazione sulla proposta:*

Consiglieri presenti	29	
Consiglieri votanti	29	
Voti favorevoli	29	
Voti contrari	0	
Consiglieri astenuti	0	

*Esito: approvata all'unanimità.*

*Si dà atto che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri:*

Consiglieri entranti	-
Consiglieri uscenti	(Bennati, Bracciali, Caneschi, Caporali, Lepri, Maurizi, Ralli, Romizi, Sisi)


*Votazione sulla immediata eseguibilità:*

Consiglieri presenti	20	
Consiglieri votanti	20	
Voti favorevoli	20	
Voti contrari	0	
Consiglieri astenuti	0	

*Esito: approvata all'unanimità.*

### **DELIBERA**

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale", componente Tari, comprensivo delle modificazioni indicate in premessa, nel testo che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- 3) di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore dal 01/01/2016;
- 4) di delegare il Direttore dell'Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 5) *stante l'urgenza di approvare il presente atto entro il termine previsto normativamente per l'approvazione del bilancio di previsione e di fornire ai*



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

*contribuenti un'adeguata e tempestiva conoscibilità della disciplina comunale della Tari, di rendere, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.*

FG/

**Il Segretario**

DOTT. DIEGO FODERINI



**Il Presidente**

DOTT. ALESSIO MATTESINI